

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14.03.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14.05.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 19.12.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.06.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26.07.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.04.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21.09.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15.09.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14.11.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 25.11.2014



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.03.1996 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 44 del 14.05.1996
- n. 128 del 19.12.1996
- n. 13 del 09.03.2000
- n. 45 del 28.06.2000
- n. 55 del 26.07.2000
- n. 18 dell' 11.04.2001
- n. 75 del 21.09.2001
- n. 2 del 07.03.2002
- n. 14 del 28.02.2003
- n. 65 del 15.09.2003
- n. 88 del 14.11.2008
- n. 54 del 25.11.2014

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Casi non previsti dal regolamento

Art. 3 - Durata in carica

Art. 4 - La sede delle adunanze

Capo II Il Presidente

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

Art. 6 - Presidente - sostituzione

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III I gruppi consiliari

Art. 8 - Costituzione

Art. 9 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV Commissioni consiliari permanenti

Art. 10 - Costituzione e composizione

Art. 11 - Presidenza e convocazioni delle commissioni

Art. 12 - Funzionamento delle commissioni

Art. 13 - Funzioni delle commissioni

Art. 14 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute

Capo V Commissione permanente per le Garanzie Statutarie

Art. 15 - Costituzione e composizione

Art. 16 - Funzioni della commissione - Convocazione e
funzionamento - Rinvio

Capo VI I Consiglieri scrutatori

Art. 17 - Designazione e funzioni

Titolo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Norme generali

Art. 18 - Riserva di legge

Capo II Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 19 - Entrata in carica

Art. 20 - Dimissioni

Art. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 22 - Sospensione dalla carica - sostituzione

Capo III Diritti dei Consiglieri

Art. 23 - Diritto d'iniziativa

Art. 24 - Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art. 28 – Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

Capo IV Esercizio del mandato elettivo

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 30 - Divieto di mandato imperativo

Art. 31 - Partecipazione alle adunanze

Art. 32 -Astensione obbligatoria

Art. 33 - Responsabilità personale - esonero

Art. 33 bis – Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

Capo V Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - divieti

Art. 35 - Funzioni rappresentative

Art. 36 - Deleghe del Sindaco

Titolo III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione

Art. 37 - Competenza

Art. 38 - Avviso di convocazione

Art. 39 - Ordine del giorno

Art. 40 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

Art. 41 - Avviso di convocazione - consegna - termini

Art. 42 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

Capo II Ordinamento delle adunanze

Art. 43 - Deposito degli atti

Art. 44 - Adunanze di prima convocazione

Art. 45 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 46 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

Capo III Pubblicità delle adunanze

Art. 47 - Adunanze pubbliche

Art. 48 - Adunanze segrete

Art. 49 - Adunanze "aperte"

Capo IV Disciplina delle adunanze

Art. 50 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 51 - Ordine della discussione

Art. 52 - Comportamento del pubblico

Art. 53 – Registrazione audio e video

Art. 54 - Ammissione in aula di soggetti estranei al Consiglio

Capo V Ordine dei lavori

Art. 55 - Comunicazioni e domande

Art. 56 - Interrogazioni - mozioni - proposte

Art. 57 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 58 - Discussione - norme generali

Art. 59 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 60 - Fatto personale

Art. 61 - Termine dell'adunanza

Capo VI Partecipazione del Segretario Comunale -Il verbale

Art. 62 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 63 - Verbale della seduta

Art. 64 - Verbale non digitale - rettifiche – approvazione

Art. 65 – Deposito del verbale in forma digitale - Deliberazioni

TITOLO IV COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 66 – La competenza esclusiva

Art. 67 – Conflitti di attribuzione

TITOLO V LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

Art. 68- Forma e contenuti

Art. 69 - Approvazione - revoca - modifica - annullamento

Art. 70 - Modalita' generali

Art. 71 - Votazioni in forma palese

Art. 72 - Votazione per appello nominale

Art. 73 - Votazioni segrete

Art. 74 - Esito delle votazioni

Art. 75 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 76 - Cause di scioglimento del Consiglio Comunale ed effetti

Art. 77 - Entrata in vigore - rinvio

Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e i lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2
Casi non previsti dal regolamento

1. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentino casi che non risultino disciplinati dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Consiglio comunale.

Art. 3
Durata in carica

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala e' destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito e' riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del

Consiglio. Uno spazio e' assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione.

3. Il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale:

1. quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità

2. quando nell'ordine del giorno siano ricompresi argomenti di interesse di una precisa frazione o località del territorio

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera della Repubblica, quella dell'Unione Europea e il gonfalone del Comune all'esterno della sede.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco e' il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

Art. 6

Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio il vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, gli altri Assessori componenti del Consiglio, secondo l'ordine dato dall'età.

2. Il vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 7
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita eventualmente la Conferenza dei capi gruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8
Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo lo Statuto.
4. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, se almeno in numero di due, possono costituirsi in gruppo misto, che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale entro il termine di cui al precedente comma.

5. Successivamente alla prima seduta del Consiglio comunale è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purchè composti da almeno due consiglieri mediante deposito di dichiarazione presso la Segreteria comunale e contestuale designazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, del nominativo del capogruppo.

6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 28.

Art. 9

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco, di norma, prima dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e per la programmazione dello svolgimento della seduta.

3. In caso di assenza del capogruppo, lo stesso è sostituito per delega da altro consigliere.

4. Alla conferenza dei capigruppo possono essere invitati gli assessori o uno o più presidenti di commissioni consiliari permanenti .

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa,

tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente e' eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Con le medesime modalità la Commissione elegge un Vicepresidente. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che e' tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui e' esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo la presidenza è assunta dal componente della commissione più anziano secondo il criterio di anzianità stabilito dallo Statuto per la individuazione del Consigliere anziano.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione e' effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della commissione. La riunione e' tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. E' altresì possibile effettuare la convocazione tramite telefax o via posta elettronica. L'avviso può prevedere una seconda convocazione da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima.

7. L' avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare, deve essere pubblicato, a cura del segretario delle commissioni, all'albo pretorio comunale, almeno il secondo giorno antecedente alla data della adunanza, salvi i casi di convocazione d'urgenza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e ai locali organi di informazione (radio, giornali), entro lo stesso termine.

Art. 12 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione e' valida quando è presente la metà dei componenti. Nelle adunanze di seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un componente della maggioranza e di un componente della minoranza.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che esse non deliberino quali dei loro lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi o per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune..

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il segretario comunale, i funzionari responsabili della direzione di settore e i responsabili dei servizi, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche, nonché esperti o singoli cittadini. Alle Commissioni possono, comunque, partecipare, con facoltà d'intervento ma senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo consiliari e i Consiglieri comunali non facenti parte della commissione.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

5. Le commissioni deliberano con la maggioranza della metà più uno dei voti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazioni concernenti persone che devono essere prese a scrutinio segreto.

6. Ogni altra modalità' di funzionamento non prevista dal presente regolamento viene stabilita da ciascuna commissione.

Art. 13 Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni esercitano funzioni istruttorie, consultive, preparatorie, di indagine conoscitiva, di studio, propositive e referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio comunale e di uno svolgimento più efficace e produttivo dei lavori consiliari nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, esse, in particolare:

a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare loro sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali

b) richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di relazioni, risoluzioni e proposte sulle materie di loro competenza

c) relazionano al Consiglio comunale circa l'andamento, il funzionamento e la gestione di enti, aziende, istituzioni, società ed altre forme associative comunali

d) esaminano e studiano, anche di loro iniziativa, problemi di interesse generale e specifico della amministrazione comunale

3. Nel caso di richiesta di parere su proposte di deliberazione, le commissioni sono tenute a formulare il parere di loro competenza nel termine massimo di trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio comunale, prescindendo dal parere richiesto. Il termine massimo può essere prorogato dal Sindaco, quando l'importanza dell'argomento lo richieda o quando il presidente della commissione ne faccia richiesta scritta.

4. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Art. 14

Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente. Nel caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono svolte dal membro della commissione dalla stessa designato. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco, al Segretario generale e ai Capigruppo consiliari e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

4. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

Capo V

COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GARANZIE STATUTARIE

Art.15

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, entro novanta giorni dall'insediamento, costituisce, al suo interno, determinando la sua composizione numerica, la Commissione permanente per le garanzie statutarie, per la tutela dei diritti del cittadino e per la partecipazione ai sensi del vigente statuto comunale.

2. La Commissione è composta da un numero di Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti all'inizio del mandato amministrativo in conformità allo Statuto. Della Commissione non possono fare parte il Sindaco o gli Assessori comunali. La presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. La nomina della Commissione da parte del Consiglio avviene con votazione palese.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art.16

Funzioni della Commissione- Convocazione e funzionamento - Rinvio

1. La Commissione esercita le funzioni ed i poteri ad essa attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Esprime parere obbligatorio sulle richieste provenienti da cittadini o gruppi di cittadini o enti in merito alla opportunità che l'amministrazione si costituisca parte civile in processi che prevedono tale possibilità e fattispecie. Esprime altresì pareri ed ha funzioni consultive in merito alla violazione dei diritti umani, promuove azioni civili ed iniziative per la loro tutela e salvaguardia.

2. Per la formazione, la convocazione e il funzionamento della Commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 12 e 14 del presente regolamento.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

Designazione e funzioni

1. Ove necessario, nel corso della seduta, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

3. L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validita' delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione e' stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 18

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale e allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse, previo accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 21

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi

previsti dall'art. 69 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 59, c. 6, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari e' disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto, le contesta al Consigliere interessato, assegnandogli dieci giorni di tempo per formulare, per iscritto, giustificazioni o osservazioni. Trascorso il termine assegnato, il Consiglio, previo esame delle giustificazioni e osservazioni eventualmente presentate, decide in ordine alla dichiarazione di decadenza.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al Capo II del citato Testo Unico.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco /Presidente. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

6. Nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il predetto termine di diciotto mesi l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi, la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Capo III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, e' inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) e ne informa la Giunta. Nel caso che la proposta risulti non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione e' inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la

proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Nel caso in cui dovesse insorgere questione circa il carattere di limitata entità o meno delle proposte di variazione decide il Consiglio comunale senza discussione. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24

Attività ispettiva - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del T.U.e.L. (D. Lgs. 267/00), hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. I Consiglieri comunali possono altresì presentare ordini del giorno, risoluzioni o proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio comunale su argomenti e su questioni che non riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

4. A tutte le interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta scritta entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso infruttuosamente detto termine, ovvero se l'interrogante o interpellante dichiara motivatamente di non essere soddisfatto della risposta ricevuta, questi avrà diritto a richiedere ed ottenere l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato; se la Giunta o il Sindaco abbia preso o intenda prendere alcune decisioni su determinati oggetti o comunque per sollecitare più informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale. La interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o non taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Con la interpellanza può essere richiesto al Sindaco di precisare al Consiglio comunale gli intendimenti con i quali la amministrazione si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante o all'interpellante entro trenta giorni da quello di presentazione.

7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione per un numero non superiore a due per ogni gruppo consiliare.

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

9. Gli ordini del giorno, le risoluzioni e le proposte di cui al comma 2 devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione per un numero non superiore a uno per ogni gruppo consiliare.

10. Il Sindaco può, sentita la commissione dei capigruppo, consentire di derogare i limiti di cui ai precedenti commi 7 e 9, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame

ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00).

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformita' all'art. 43, comma secondo, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalita' d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma e' effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.

26. La richiesta e' ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul

quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 28

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 127 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) sono comunicate, anche con trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. In caso di irreperibilità dei destinatari, la comunicazione s'intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni nella Segreteria Comunale con invito al personale ritiro.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio, per non più di un'adunanza al giorno, anche se si protrae in giorno successivo.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate è cumulabile nell'ambito della stessa giornata, fermo restando che in nessun caso un consigliere può superare il limite massimo previsto dall'art. 82, c. 2, del T.U.E.L.. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
8. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati presso enti, aziende e istituzioni, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale e ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati in Consiglio.
3. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31
Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne da' notizia al Consiglio. La giustificazione puo' essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perche' sia presa nota a verbale.

Art. 32
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni, in Giunta, Consiglio e Commissioni, di delibere nelle quali abbiano interesse personale, che deve essere diretto e concreto essi stessi, il coniuge, i parenti e affini fino al quarto grado.
3. I componenti degli organi comunali obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale e/o il funzionario verbalizzante, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo, senza che per questo ricorra l'obbligo di allontanarsi dal luogo della riunione.
4. L'obbligo di astenersi non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado. La nozione di strumenti urbanistici s'intende riferita al piano regolatore generale e ne sono esclusi gli strumenti urbanistici attuativi.
5. L'obbligo di astensione non è previsto in capo al Segretario Comunale, salvo che gli venga richiesto di esprimere un parere.

Art. 33
Responsabilita' personale – esonero

1. Il consigliere comunale e' responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilita' il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilita' conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilita' stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), nonché dalla legge 20/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33 bis

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al presente comma.

4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunita' ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 35

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 36

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 14 e dall'art. 54, comma 7, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nelle frazioni.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale e' delegato ad esercitarle. Il provvedimento e' sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 37

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale e' effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco ovvero da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto e il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00).

2. In conformita' a quanto dispone l'art. 40 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 38

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di

ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per l'esercizio del ruolo del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e devono essere inseriti gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6. Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Gli argomenti sono iscritti per gruppi di atti nel seguente ordine :

- Gruppo A : Comunicazioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri
- Gruppo B : Deliberazioni da adottarsi entro termini stabiliti da leggi, statuto e regolamenti e atti comunque urgenti ed indifferibili
- Gruppo C : Atti ordinari
- Gruppo D : Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Gruppo E : Ordini del giorno, risoluzioni o proposte di cui al comma 2 dell'art. 24

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13, terzo comma, 23 e 24.

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione e' iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 30 giorni da quello

della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40

Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Qualora il Consigliere ne faccia richiesta per iscritto la trasmissione dell'avviso avviene a mezzo telefax o posta elettronica al numero o indirizzo indicato dal richiedente.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non e' effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, compresi i giorni festivi ricorrenti del calendario e per

le adunanze straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, compresi i giorni festivi ricorrenti del calendario.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale e' indetta la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo e' stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 42

Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione e sono portati a conoscenza della cittadinanza con appositi manifesti.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito, anche a mezzo telefax :

- al collegio dei revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- al difensore civico, se nominato;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili di settore;
- agli organi locali d'informazione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro le ore 12.30 del terzo giorno libero precedente la seduta nel caso di convocazione ordinaria, entro le ore 12.30 del secondo giorno libero precedente la seduta nel caso di convocazione straordinaria e almeno 12 ore prima nel caso di convocazione d'urgenza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentiti la conferenza dei capigruppo e il segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non e' stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente all'avviso di convocazione dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. La legge e il regolamento di contabilità stabiliscono i termini e le modalità secondo i quali sono presentati al Consiglio Comunale gli schemi del bilancio e i suoi allegati e formulati i relativi emendamenti. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dall'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000.

7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale deve essere depositata a disposizione dei consiglieri comunali la proposta di rendiconto della gestione. Il rendiconto e' approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

8. Del deposito del rendiconto e' data comunicazione ai consiglieri.

Art. 44
Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei suoi componenti.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che può avere luogo a distanza di almeno 60 minuti dall'ora di convocazione della prima oppure in giorno diverso, le deliberazioni, escluse quelle di cui al successivo comma 7, sono valide purché intervenga il numero minimo di consiglieri stabilito dallo statuto.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha

luogo con le modalità previste per la prima convocazione almeno 24 ore prima della riunione.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca che la seconda si tenga in giorno diverso dalla prima, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco e' tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione in giorno diverso dalla prima possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso puo' essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.

8 Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 46

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere di cui al quarto comma dell'art. 47 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) ed allo statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 48.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 48

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario, il funzionario verbalizzante, nonché il responsabile del settore competente per materia, se necessario, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 49

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione

popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libert  di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, nonch  dei singoli cittadini presenti tra il pubblico.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilit  di chicchessia.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 51
Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 52
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica puo' entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi

gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art.53

Registrazione audio e video

1. Le registrazioni con mezzi informatici e/o audiovisivi delle adunanze sono consentite ai fini della attività documentale-informativa istituzionale, potendo l'amministrazione comunale avvalersi di soggetti terzi anche per la diffusione via web.

2. La registrazione delle adunanze del Consiglio Comunale, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e altri mezzi comunque idonei a tale scopo, può essere autorizzata dal Sindaco-Presidente nei casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità locale e territoriale, da parte degli organi di informazione. A tale fine potrà essere avanzata richiesta pure di tipo informale prima dell'inizio di seduta. Nei confronti del pubblico le riprese e le registrazioni dovranno essere rispettose del diritto alla riservatezza e del divieto di diffusione di dati sensibili. Le norme sopra indicate non si applicano a chi esercita attività giornalistica accreditata.

3. Ogni altra attività di registrazione, sia audio che video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato è tassativamente vietata. Nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, il Sindaco ha facoltà di disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, se del caso avvalendosi della forza pubblica, fatte salve le più gravi responsabilità.

4. Nella sala delle adunanze l'esercizio delle riprese\registrazioni è preannunciato da apposita segnaletica.

Art. 54

Ammissione in aula di soggetti estranei al consiglio

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione nonché gli amministratori e i funzionari delle aziende speciali del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti, amministratori e funzionari di aziende speciali vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiasti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 55

Comunicazioni e domande

1. In ogni seduta il Sindaco-Presidente, dopo le formalità di legge, effettua le proprie comunicazioni e consente a tutti i consiglieri di porre domande su brevi questioni di stretto interesse della comunità locale, che già non costituiscano oggetto di interrogazione o interpellanza, a cui potrà essere data risposta immediata oppure successiva risposta scritta. Il tempo dedicato alla formulazione delle domande e delle risposte è complessivamente contenuto in 30 minuti, trascorso il quale il Presidente, senza necessità di ulteriori formalità, pone in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno. Se nel lasso di tempo dedicato non tutte le domande vengono evase, le risposte vengono fornite per iscritto.

2. Sulle comunicazioni di cui al comma 1 è ammesso l'intervento di un consigliere per ogni gruppo per una durata non superiore a cinque minuti per ciascuno.

Art. 56

Interrogazioni – mozioni - proposte

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze nei casi previsti dal precedente art. 24, comma 4, avviene nella parte finale della seduta pubblica, dopo la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze, mozioni, risoluzioni o proposte viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, interpellanza, mozione, risoluzione o proposta, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o non abbia delegato altro consigliere alla presentazione e discussione.

3. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o all'interpellanza o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute rispettivamente nel tempo di cinque minuti.

4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.

5. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da piu' consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

7. Le interrogazioni o le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 57

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti puo' essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non e' necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 58
Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta e' lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti. Sussiste, in ogni caso, la facoltà d'intervento del Sindaco, in tutte le fasi della discussione, di completare, chiarire, precisare meglio contenuti ed ambiti delle proposte.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può, infine, intervenire per la dichiarazione di voto, per non più di tre minuti.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione, per una sola volta, per non più di tre minuti ciascuno.

5. I relatori replicano in forma sintetica agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero, coadiuvati dal Sindaco e/o dall'Assessore di riferimento qualora la loro natura o il contenuto degli interventi investa competenze di quegli Assessorati. Il tempo a disposizione per la replica non può superare il tempo complessivo effettivamente impegnato dai consiglieri comunali per i loro interventi.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, le controrepliche e gli eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno cinque consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di tre minuti.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali riguardanti i seguenti argomenti, modifiche e varianti comprese: statuto, bilancio preventivo, rendiconto, piani regolatori. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente, eventualmente sentito il Consiglio comunale e senza discussione.

Art. 59
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale puo' essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Puo' essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte puo' parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da piu' consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge e al regolamento. Sull'ammissibilita' di questa come pure dei richiami all'ordine del giorno decide il Presidente. Tuttavia, qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione o il richiamo, il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione. Le mozioni d'ordine, come i richiami all'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla discussione principale.

Art. 60
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi del singolo consigliere sul fatto personale non possono durare per piu' di cinque minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilita', puo' chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 61
Termine dell'adunanza

1. Quando per l'ora tarda non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, ove nell'avviso di convocazione, ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso in cui nell'avviso non sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE**

Art. 62
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 63
Verbale della seduta

1. Costituisce il verbale della seduta del Consiglio comunale la rappresentazione informatica della registrazione sonora, sottoscritta con firma digitale dal segretario, dal Sindaco e dal funzionario che per regolamento cura la verbalizzazione e la sua acquisizione informatica.

2. Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura della segreteria generale con gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o non consentito, o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Per l'ascolto, da parte dei consiglieri, vengono messe a disposizione copie su supporto informatico della registrazione originale.

4. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione e il consiglio non deliberi di aggiornare o rinviare la seduta, il verbale è costituito da un testo redatto, coi criteri tradizionali, dal Segretario generale e sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco e dal funzionario che cura la verbalizzazione della seduta. In tale circostanza il verbale è redatto in modo da riportare la sintesi della discussione, nonché gli interventi personali dei consiglieri che ne abbiano chiesto la verbalizzazione.

5. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta l'impianto di registrazione su proposta del Sindaco viene disattivato. Il verbale è redatto con le modalità stabilite dal comma 4.

6. Dichiarazioni, proposte ed emendamenti sono riportati nel verbale dell'adunanza a condizione che i consiglieri proponenti ne diano puntuale lettura.

7. Il verbale della seduta redatto in forma digitale non è soggetto a successiva approvazione da parte del consiglio.

8. Al termine di ogni votazione il Sindaco-Presidente del consiglio comunale dà lettura dei nomi dei consiglieri, con l'indicazione della espressione di voto affinché si inserisca nel verbale delle deliberazioni.

Art. 64

Verbale non digitale - rettifiche - approvazione

1. Qualora il verbale dell'adunanza non sia redatto nella forma digitale di cui all'art. 63 bensì su supporto cartaceo lo stesso viene depositato a disposizione dei consiglieri comunali. Del deposito viene data comunicazione telematica ai consiglieri stessi da parte del segretario comunale.

2. I verbali si intendono approvati dal consiglio comunale se, trascorso il periodo di otto giorni lavorativi durante il quale essi sono visionabili da ciascun consigliere formalmente avvertito, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi.

3. Nel caso di presentazione di osservazioni scritte, esse soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio comunale nella seduta successiva. In tal caso il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale vengono richieste modifiche o integrazioni.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri e' disposto dal Segretario comunale.

Art. 65

Deposito del verbale in forma digitale – Deliberazioni

1. Il verbale integrale della seduta in forma digitale viene inserito in apposita partizione del sito web del Comune. Di tale deposito viene data comunicazione e-mail a tutti i consiglieri comunali, con facoltà per gli stessi di richiederne copia su supporto informatico.

2. Gli atti deliberativi nel testo sottoposto, definitivamente adottato e approvato dal Consiglio comunale, riportano esclusivamente l'espressione del voto riportato con il nominativo dei consiglieri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti e se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta o la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto; sono firmati, anche digitalmente, dal segretario generale, dal Sindaco e dal funzionario verbalizzante e pubblicati all'albo informatico del comune per la durata prescritta. Tali atti sono raccolti e conservati in forma digitale a cura della segreteria generale che ne può rilasciare copia anche in forma cartacea.

3. La correzione di vizi formali degli atti di cui al comma precedente è eseguita d'ufficio.

Titolo IV

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 66

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione e alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 67
Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente della Commissione Garanzie Statutarie, dal Presidente della Commissione Consiliare permanente competente per materia, se costituita, e dal Segretario Generale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del T.U.E.L, dello Statuto e del presente Regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio Comunale e alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Titolo V

LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

Art. 68

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia un mero atto di indirizzo, devono essere riportati i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00). Le proposte di deliberazione comportanti impegni di spesa o diminuzioni di entrata non possono essere assunti senza il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile del Settore proponente il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti che siano di portata tale da non richiedere ulteriore istruttoria, si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 69

Approvazione - revoca - modifica - annullamento

1. Il Consiglio comunale adotta e approva le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in approvazione.

2. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca o alla modifica, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

3. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze nuove o non valutati al momento della originaria adozione.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

5. Quando il Consiglio comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento deve ripararlo, annullando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

Art. 70

Modalita' generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali e' effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi articoli .

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e pei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.

4. Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non puo' aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimita' della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni e' il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata

domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, comprendente anche gli emendamenti proposti, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando e' iniziata la votazione non e' più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Art.71

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalita' con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato, dando atto del numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono essere riportati nel verbale.

Art. 72
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. 73
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, procedendosi come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, ovvero, se si deve approvare una proposta, scrivendo "si", se si è a favore, e "no" se si è contro.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere puo' essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando l'esito della votazione.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarita' e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

10. Le schede vengono distrutte al termine della seduta, salvo diversa determinazione espressa dal Consiglio nella stessa seduta.

Art. 74

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 75

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art.76

Cause di scioglimento del Consiglio comunale ed effetti

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio Comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Inoltre il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art. 141 e 143 del T.U.E.L.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 77

Entrata in vigore - Rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale e che comunque sono in contrasto con lo stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.